

Art. 19

Gli studenti hanno il **diritto/dovere** di frequentare la scuola, di seguire le lezioni, di utilizzare le attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione rispettandone l'uso.

Gli studenti hanno altresì il dovere di presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente, evitando pantaloni al ginocchio, canotte o abiti eccessivamente corti o scollati, calzature da spiaggia,....

Art. 20

Gli studenti hanno il **diritto di essere** ampiamente e chiaramente **informati** sulle attività didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; *l'azione del docente deve conformarsi a questo diritto*. Gli studenti stessi hanno, altresì, il **dovere d'informarsi** sempre, presso docenti, compagni, personale ATA, sulle attività scolastiche, anche integrative, proposte e/o svolte in loro assenza, di creare collegamenti con i compagni e, in generale, con le altre componenti della scuola, e di partecipare attivamente alla vita scolastica.

Art. 21

I diritti ed i doveri degli alunni sono disciplinati dal D.L.vo 297/94 al titolo I artt. 12, 13, 14; al titolo V capo I, II, III e IV; al titolo VII capo IV, V e VI e dal D.P.R. 26/06/98 n. 249.

Art. 22 – ENTRATA

L'entrata degli alunni nell'Istituto è consentita dall'ingresso principale di Via Leardi. Le lezioni si svolgono secondo un orario formulato sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti in ordine alle esigenze più specificatamente didattiche. L'accesso all'androne dell'Istituto è consentito dalle ore 7.30, mentre quello alle aule avviene al suono del primo campanello; pertanto i Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni. Il turno di assistenza dei docenti durante l'intervallo è fissato annualmente dalla commissione che si occupa della formulazione dell'orario scolastico, secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto con le RSU. Tutte le variazioni dell'orario scolastico disposte per qualsiasi motivo devono essere annotate tempestivamente sul Registro di classe.

Art. 23 – ENTRATA POSTICIPATA

Gli alunni che, per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all'inizio delle lezioni, devono far compilare dai genitori la richiesta di entrata posticipata da sottoporre al Dirigente Scolastico. Quest'ultimo, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di accogliere o di rifiutare la richiesta. Tale permesso sarà annotato sul Registro di classe. Gli alunni dovranno comunque presenziare alle lezioni non oltre il termine precisato sul permesso stesso. In caso di ulteriore ritardo causa mezzi di trasporto, dopo il controllo presso la Portineria, gli studenti entreranno in classe e il Dirigente scolastico effettuerà gli opportuni controlli sulla veridicità del ritardo segnalato presso le aziende di trasporto interessate,

Art. 24 – ALUNNI IN RITARDO

*Il portone di ingresso all'Istituto verrà chiuso alle ore 7,45. La verifica degli ingressi posticipati sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

*Gli alunni maggiorenni e minorenni che entrano in istituto in ritardo **provvisi di certificato medico** e con la giustificazione del ritardo scritta sul libretto scolastico, dopo il controllo in portineria, si recano in classe dove il docente in servizio annoterà sul registro di classe "**Ritardo giustificato**".

*Gli alunni minorenni in ritardo entreranno in istituto con giustificazione **accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci** (cui sarà chiesto il documento di riconoscimento) e si recheranno in classe dove il docente in servizio annoterà sul registro di classe "**Ritardo giustificato**".

*Gli alunni maggiorenni attesteranno il loro ritardo con giustificazione scritta sul libretto scolastico e, dopo il controllo in portineria, il ritardo stesso sarà giustificato dalla Segreteria Alunni.

Il limite massimo di ritardi consentito è di **4 per quadrimestre. Il superamento di tale limite può incidere sul voto di condotta**. Eventuali situazioni eccezionali saranno valutate dal Dirigente scolastico.

N.B. Le norme su esposte si applicano per gli ingressi in ritardo per qualsiasi ora di lezione.

Art. 25 – USCITE ANTICIPATE

Il permesso di uscita anticipata per motivi di trasporto non deve essere trascritto sul registro di classe, in quanto è autorizzato dal Dirigente dopo le opportune verifiche e allegato al registro stesso.

La richiesta di uscita anticipata **per motivi diversi** da quelli sopra indicati è regolata nel seguente modo:

- per gli **alunni minorenni** deve essere fatta dal genitore sul Libretto scolastico e gli alunni in questione potranno uscire anticipatamente solo in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.
- per gli **alunni maggiorenni** è d'obbligo richiesta scritta su Libretto scolastico accompagnata da telefonata dei genitori o di chi ne fa le veci, alla Segreteria Alunni.

Le uscite anticipate saranno concesse solo per gravi e comprovati motivi.

Art. 26 - CAMBI D'ORA E SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI

Nei cambi d'ora, o in caso di assenza del docente, **gli allievi sono tenuti a non allontanarsi dall'aula** e a tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi in cui si stanno svolgendo le lezioni.

Gli spostamenti degli allievi, da e verso i laboratori, la palestra e l'Aula Magna, devono avvenire in silenzio al fine di non arrecare disturbo alle altre classi. A tale scopo è necessaria l'**autodisciplina** da parte degli allievi e la fattiva collaborazione di tutto il personale docente e non docente.

I rappresentanti di classe chiuderanno a chiave l'aula custodendo accuratamente la chiave.

Nessuno può uscire dalle aule durante le lezioni; tuttavia il docente, a seconda dei casi e dopo averne valutato l'opportunità, può autorizzare l'**uscita di uno studente alla volta.**

Le uscite degli allievi dalla classe per recarsi in Presidenza, in Segreteria e in Biblioteca d'Istituto, esclusivamente durante l'orario previsto o su richiesta esplicita, devono essere autorizzate dal Docente in servizio mediante la **compilazione di apposito modulo di richiesta allegato al registro di classe.** Tale autorizzazione dovrà essere controfirmata dalla persona presso cui si è recato lo studente.

Art. 27 - INTERVALLO

Durante l'intervallo delle lezioni, gli alunni devono uscire dalle aule o dai laboratori, comportandosi in modo corretto e educato e i rappresentanti di classe devono chiudere a chiave le aule stesse. Gli alunni, inoltre, possono consumare la colazione nei corridoi, nel pieno rispetto della pulizia. Al suono del campanello di fine intervallo gli alunni devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni.

È vietato consumare cibi e bevande nelle aule, nei laboratori e nella palestra. È fatto divieto agli allievi di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari.

Art. 28 - USCITA

Al suono del campanello che segna il termine delle lezioni gli alunni attenderanno che il Docente eventualmente concluda la lezione. Quest'ultimo vigilerà affinché l'uscita dall'Istituto avvenga in modo ordinato e sollecito.

Art. 29 – ASSENZE

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, si siano assentati dalle lezioni o dalle altre attività curriculari o programmate dall'Istituto non possono essere riammessi senza giustificazione scritta. Quest'ultima deve essere redatta sull'*apposito libretto scolastico personale* e, per gli allievi minorenni, firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma. Gli allievi maggiorenni possono firmare personalmente la giustificazione che deve essere presentata nel giorno del rientro a scuola. La mancata presentazione della stessa deve essere annotata sul Registro di classe. **Ogni cinque giustificazioni, la famiglia deve comunicare all'Istituto, entro la mattinata del rientro a scuola, di essere a conoscenza delle assenze dell'allievo. Se quest'ultimo è sprovvisto di giustificazione deve presentarsi dal Dirigente scolastico per essere ammesso in classe.** In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, il genitore può richiedere per iscritto alla Segreteria il rilascio di un duplicato, previo pagamento del prezzo stabilito per il duplicato stesso.

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 30

L'*Organo di Garanzia dello Statuto delle studentesse e degli studenti* è costituito dalle seguenti persone:

- ❖ Dirigente Scolastico;
- ❖ n. 2 docenti;
- ❖ n. 1 studente;
- ❖ n. 1 genitore.

Art. 31

In attuazione degli art. 2, 3 del D.L. 137 del 01/09/2008 e alla Legge del 30/10/2008 e n. 169 del 13/03/2009 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) è approvato il seguente **regolamento di disciplina:**

1. **E' compito di tutto il personale, docente e non docente individuare e segnalare gli elementi che concorrono a costituire mancanza o infrazione disciplinare. Valutare tali elementi per giudicare se sono sufficienti a configurare un concreto caso di mancanza o infrazione disciplinare è competenza del Consiglio di classe, ristretto alla sola componente dei docenti;** qualora l'alunno interessato sia favorevole, i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di classe partecipano al Consiglio stesso esprimendo un parere sul caso e sulle relative sanzioni. Il Consiglio di classe allargato, con presenza dei rappresentanti eletti dagli alunni e dai genitori della classe medesima, può essere riunito per esaminare i problemi di disciplina che coinvolgono il gruppo classe, ma non può trattare casi relativi ai singoli alunni.
2. Sono sanzionabili gli atteggiamenti di sistematico disimpegno nei confronti degli obblighi scolastici ed i comportamenti ripetuti o abituali in cui siano presenti aspetti che ragionevolmente si debbano ricondurre ad incuria, intenzione di offendere o danneggiare.
3. Quando è riscontrato un comportamento non idoneo alla vita scolastica, il personale deve contestarlo all'alunno/a con richiamo orale, senza avviare immediatamente la procedura disciplinare qui di seguito descritta, in modo che l'alunno/a possa comprendere le osservazioni e correggere le proprie azioni o il proprio atteggiamento. Tali contestazioni devono essere espresse in modo chiaro e pacato: all'alunno/a è possibile chiedere ulteriori delucidazioni al docente o al non docente; l'alunno/a può sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, in relazione alle competenze esclusive del medesimo, in merito al governo del personale.

4. Qualora il suddetto richiamo non produca alcun effetto, il personale ha facoltà di segnalare con nota scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in quanto Presidente dei Consigli di classe, i comportamenti che devono essere oggetto di un provvedimento disciplinare.
5. Rivestono carattere di mancanza o infrazione disciplinare da parte degli allievi e come tali daranno adito all'irrogazione di sanzioni e successivamente saranno verbalizzate durante i Consigli di classe per essere valutate ai fini dell'attribuzione del VOTO DI CONDOTTA i seguenti comportamenti:
 - a) la mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
 - b) la frequenza non regolare ai corsi non giustificata, la mancata o la tardiva presentazione della giustificazione in caso di assenza;
 - c) il comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, non docente e dei compagni;
 - d) il mancato assolvimento degli impegni previsti dal lavoro scolastico;
 - e) l'intralcio o disturbo arrecato alle attività che si svolgono nelle classi;
 - f) la mancata trasmissione alla famiglia di comunicazioni della scuola o di un docente;
 - g) il danneggiamento doloso o colposo dei beni scolastici;
 - h) l'insufficiente rispetto dell'ambiente scolastico;
 - i) la dimenticanza reiterata del Libretto scolastico personale, il suo danneggiamento, qualsiasi forma di alterazione o contraffazione e il suo smarrimento;
 - j) la reiterata violazione del divieto dell'uso del cellulare durante le ore di lezione.
6. Le note relative a mancanze o infrazioni disciplinari commesse dagli alunni devono essere notificate all'interessato ed anche alla rispettiva famiglia tramite il libretto personale.